

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Dall'Art. 12 del DPR 162/99

Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.



Amministratore Delegato
Ing. Roberto Calcagna

Direttore Tecnico
Ing. Franco De Gregorio

Tecnico Verificatore
Ing. Roberta Russo

Revisore Indipendente
Ing. Leo Usai



**ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA PER
ASCENSORI E LORO COMPONENTI DI SICUREZZA
Direttiva 95/16/CE**

**Sede Legale: Via Siculiana 157
00133 ROMA**

Tel./Fax 06/99704296 – 328/9774192 – 329/1025872 – 349/5426322

E-mail: rafverifiche@pec.it – amministrazione@rafverifiche.eu

Partita IVA n° 08044351008 - C.C.I.A.A. n° REA 1069619 Società S.r.l. Tribunale di Roma
09/06/2004 Cap.Sociale € 10.000,00 i.v.

Questa breve nota informativa è rivolta ai Proprietari o Legali Rappresentanti delegati alla gestione degli Ascensori e Montacarichi installati negli edifici civili. Questi hanno l'obbligo di ottemperare al D.P.R. n° 162 del 30 Aprile 1999 ed e smi.

Queste Norme hanno lo scopo di garantire la massima sicurezza alle persone che ogni giorno fanno uso di ascensori. Tutto ciò tramite le procedure di Collaudo, Manutenzione e di Verifica Periodica o Straordinaria dei requisiti di sicurezza di queste utilissime macchine.

In questo ambito si inserisce il lavoro degli Organismi Notificati che, autorizzati dalla Comunità Europea per tramite il Ministero dello Sviluppo Economico in seguito ad un approfondito esame delle caratteristiche tecniche, sono delegati al controllo delle caratteristiche di sicurezza degli Impianti Ascensori.

La RAF Verifiche s.r.l. è stata Certificata dal M.S.E. e può garantire così la qualità del proprio lavoro svolto da Ingegneri di provata esperienza nel campo della Sicurezza e degli Ascensori.

Ad ulteriore garanzia degli Utenti, la RAF Verifiche S.r.l. è certificata a Norma UNI CEI EN 17065 ed ha una Copertura Assicurativa per la Responsabilità Civile di 2.500.000 di euro per singolo incidente.

COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO DI UN ASCENSORE

Dall'art. 12 del D.P.R. 162/99:

L'Istallatore ha l'obbligo di far eseguire il **Collaudo dell'ascensore ad un Organismo Notificato** e rilasciare al proprietario o L.R. la **Dichiarazione di Conformità**.

Il **Proprietario** o un suo L.R. **invia entro 10 giorni** all'Amministrazione Comunale la **Comunicazione di Messa in Esercizio** contenente:

- 1) **L'indirizzo** dello stabile dove l'impianto è installato;
- 2) La velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento,
- 3) Il **nominativo dell'istallatore** dell'ascensore;
- 4) Una copia della **Dichiarazione di Conformità** rilasciata dall'istallatore;
- 5) L'indicazione della **Ditta** cui il proprietario ha affidato la **manutenzione**;
- 6) L'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le **verifiche periodiche** sull'impianto (vedi **Organismo Notificato**)

Il **Comune** assegna all'impianto un **numero di matricola** che comunica al proprietario ed all'Organismo Notificato incaricato per l'effettuazione delle Verifiche Periodiche.

In caso di **modifiche o sostituzione di parti costruttive**, non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, il proprietario o il suo LR invia al Comune ed all'Organismo Notificato, una **comunicazione di adeguamento**.

L'Organismo Notificato provvederà alle verifiche di legge.

VERIFICHE PERIODICHE

Art. 13 del DPR 162/99

Ogni 2 anni il Proprietario o il suo L.R. devono sottoporre a **Verifica Periodica** gli ascensori ed affidare l'incarico di Verifica Periodica ad Organismi Autorizzati con decreto Ministeriale, o alla ASL o all'ARPA competenti per territorio.

La Verifica è diretta ad accertare se l'impianto è in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Il soggetto che ha eseguito la verifica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente Ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

VERIFICHE STRAORDINARIE

Art. 14 del DPR 162/99

Devono essere sottoposti a Verifica Straordinaria:

1. Gli impianti la cui verifica periodica abbia avuto esito negativo;
2. Gli impianti oggetto di incidenti di notevole importanza;
3. Gli impianti che subiscono modifiche costruttive;

Solo in seguito ad **esito positivo** della Verifica Straordinaria l'ascensore può essere rimesso in esercizio.

LIBRETTO E TARGA

Art. 16 del DPR 162/99

Il Proprietario o il suo L.R. ha l'obbligo di fornire all'Organismo Notificato il **Libretto** dell'Ascensore al fine di svolgere le Verifiche Periodiche o Straordinarie.

E' cura del proprietario o suo L.R. esporre nella cabina dell'ascensore un **Cartello con le avvertenze per l'uso** ed una **Targa** recante matricola, portata, incaricato per le verifiche, installatore, portata, numero di persone, Ditta per la manutenzione.